



## Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, eventi e manifestazioni (04.05.2026)

Il Municipio di Agno, richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e in particolare gli artt. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC) e in particolare gli artt. 23 e 24,
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023;
- il Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEAR) del 7 giugno 2023;

### o r d i n a:

#### **CAPITOLO 1 Disposizioni generali**

##### **Art. 1 Oggetto**

- 1 La presente Ordinanza disciplina le competenze del Municipio così come ad esso delegate dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023 e dal relativo Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEAR) del 7 giugno 2023 e dalle altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.
- 2 Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza fanno stato i disposti della LEAR e del RLEAR.

#### **CAPITOLO 2 Competenze comunali**

##### **Art. 2 Competenze del Municipio**

- 1 Il Municipio esercita le competenze ad esso attribuite dalla LEAR e dal RLEAR.
- 2 Il Municipio può delegare le proprie competenze ai Servizi dell'amministrazione comunale e alla Polizia Malcantone Est.

##### **Art. 3 Competenze delegate ai Servizi comunali**

L'esercizio delle seguenti competenze è delegato ai Servizi comunali:

- a) rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 8 LEAR e art. 21 RLEAR);
- b) ricezione delle notifiche delle attività da parte dei gestori (art. 22 LEAR e art. 41 RLEAR);
- c) verifica della conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (art. 1 cpv. 3 lett. a RLEAR);
- d) definizione della capacità ricettiva e commisurazione del numero dei servizi igienici (art. 22 e 23 RLEAR);
- e) vigilanza sulla denominazione degli esercizi pubblici (art. 36 LEAR);
- f) rilascio delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari, tenuto conto dell'art. 52 RLEAR;
- g) prelievo della tassa per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 68 RLEAR).



- h) rilascio di deroghe di orario durante occasioni straordinarie (art. 35 LEAR);
- i) prelievo delle tasse per deroghe d'orario (art. 65 RLEAR).
- l) richiedere gli orari e giorni di attività dell'esercizio pubblico e comunicarli all'Autorità cantonale;
- m) rilasciare permessi speciali per vendita di cibi e bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative;
- n) autorizzare eccezionalmente l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione;
- o) avvio delle procedure di contravvenzione di competenza municipale (art. 47 LEAR).

#### **Art. 4 Competenze delegate alla Polizia Malcantone Est:**

L'esercizio delle seguenti competenze è delegato alla Polizia Malcantone Est:

- a) imporre misure immediate e temporanee per la salvaguardia dell'ordine pubblico;
- b) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi dove si svolgono manifestazioni;
- c) vigilare sul rispetto della quiete e dell'ordine pubblico;
- d) avviso di sospensione dell'attività al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale, in caso di chiusura di un esercizio per un periodo superiore a 60 giorni (art. 30 RLEAR).

### **CAPITOLO 3 Orari**

#### **Art. 5 Orari di apertura**

- <sup>1</sup> Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le ore 02.00. I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le ore 06.00. Fanno stato eventuali eccezioni di cui all'art. 23 LEAR.
- <sup>2</sup> Il gestore ha l'obbligo di notificare ai Servizi comunali, con copia alla Polizia Malcantone Est, annualmente entro il 31 gennaio:
  - a) gli orari di apertura e di chiusura;
  - b) i giorni di riposo settimanali;
  - c) ulteriori periodi di chiusura per vacanze o altri motivi.
- <sup>3</sup> Ogni modifica relativa al cpv. 2, come pure eventuali aperture oltre gli orari previsti dall'art. 21 LEAR, devono essere tempestivamente comunicate ai Servizi comunali, con copia alla Polizia Malcantone Est.

#### **Art. 6 Deroghe d'orario**

- <sup>1</sup> La deroga d'orario rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata in occasioni straordinarie, in circostanze o eventi particolari, a insindacabile giudizio del Municipio e previo preavviso dei Servizi comunali.
- <sup>2</sup> Le richieste devono pervenire per iscritto, anche via posta elettronica, ai Servizi comunali con un anticipo di almeno 10 giorni sulla data dell'evento.
- <sup>3</sup> La deroga può prevedere concessioni di orari differenti per eventi all'interno o all'esterno dell'esercizio.
- <sup>4</sup> Per singolo esercizio possono essere rilasciate fino a un massimo di 12 deroghe per anno civile.



- 5 La richiesta di deroga dovrà indicare:
  - a) il luogo e il tipo di evento (se interno o esterno) per cui si chiede la deroga;
  - b) la data dell'evento;
  - c) nome e l'indirizzo del gerente, il nome del responsabile e i dati di reperibilità durante l'evento.
  
- 6 Al momento del rilascio della deroga d'orario potrà essere richiesto al gerente di predisporre un servizio di sicurezza per il mantenimento dell'ordine e per l'eventuale disciplinamento del traffico; potrà essere vietata la vendita di bevande alcoliche secondo la Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAIc) del 21 giugno 1932, potrà essere imposto l'uso di stoviglie particolari (bioplastica, carta e simili), come pure misure per la gestione dei rifiuti e/o misure per la polizia del fuoco atte a garantire la sicurezza.

## **CAPITOLO 4 Eventi e manifestazioni**

### **Art. 7 Disposizioni generali**

- 1 Eventi quali serate musicali, dj set, karaoke, feste e manifestazioni con musica che non comportano un'accresciuta utilizzazione dell'esercizio pubblico, se si tengono esclusivamente all'interno dello stesso, non sono soggetti a particolari procedure ma sottostanno all'obbligo di notifica ai Servizi comunali almeno 10 giorni prima dell'evento.
  
- 2 L'organizzazione di eventi, quali quelli di cui al cpv. 1, che determinano un'utilizzazione accresciuta dell'esercizio pubblico, soggiace ad autorizzazione municipale (art. 8).
  
- 3 In particolare sono soggetti ad autorizzazione gli eventi per i quali:
  - a) è prevedibile una forte affluenza di avventori/partecipanti;
  - b) è necessario predisporre dispositivi di sicurezza accresciuti;
  - c) è richiesto il rilascio di autorizzazioni all'uso degli apparecchi elettroacustici ai sensi dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili, turbamento della quiete e dell'ordine pubblico;
  - d) è prevista un'autorizzazione all'estensione dell'uso dell'area pubblica.

### **Art. 8 Autorizzazione**

- 1 La richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 deve essere presentata per iscritto al Municipio, almeno 15 giorni prima dell'evento, comunicando: luogo, data, orario, tipologia dell'evento, numero indicativo degli avventori ed eventuali misure di sicurezza previste.
  
- 2 L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni definite di volta in volta dal Municipio, tenuto conto della tipologia dell'evento, dell'ubicazione dell'esercizio richiedente, delle conseguenze per il vicinato e i terzi interessati, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
  
- 3 Il Municipio può rilasciare al massimo 12 autorizzazioni annue per esercizio.
  
- 4 Resta riservata l'applicazione del Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni (RSS) del 10 novembre 2021 e l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili, turbamento della quiete e dell'ordine pubblico.



## CAPITOLO 5 Permessi speciali

### Art. 9 Definizione

- <sup>1</sup> Il Municipio può rilasciare permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.
- <sup>2</sup> Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali, installazioni mobili o locali determinati.
- <sup>3</sup> I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione che è tenuto a designare un responsabile della gestione, il quale vigila sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.
- <sup>4</sup> La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva. Per permessi speciali oltre i 4 giorni il responsabile deve essere in possesso del diploma da esercente o titolo equivalente ai sensi degli artt. 29 e 30 LEAR.
- <sup>5</sup> La vendita di bevande alcoliche durante manifestazioni autorizzate con permessi speciali soggiacciono alla Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAIc) del 21 giugno 1932, unitamente agli artt. 28 LEAR e 62 cpv. 3 RLEAR.
- <sup>6</sup> I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della LEAR, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.
- <sup>7</sup> L'istanza per l'ottenimento di un permesso speciale va inoltrata ai Servizi comunali almeno 30 giorni prima dell'evento. Essa deve contenere:
  - generalità e contatto telefonico dell'organizzazione;
  - generalità e contatto telefonico del responsabile;
  - indicazione specifica di luogo, data, orari di inizio e fine della mescolata;
  - indicazioni sulla tipologia di cibo e bevande vendute (analcoliche, alcoliche e/o distillati);
  - attestato dell'assicuratore o copia della polizza assicurazione con una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di 3'000'000.— di franchi per ogni sinistro e la conferma dell'assicuratore dell'avvenuto pagamento della polizza;
  - se il permesso è richiesto per più di 4 giorni, copia del diploma di esercente o titolo equivalente del responsabile.
- <sup>8</sup> Alla decisione, se del caso, sarà allegata copia della patente per il commercio al minuto di bevande alcoliche emanata dal Dipartimento competente.



## CAPITOLO 6 Rumori molesti

### Art. 10 Principio

- <sup>1</sup> L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.
- <sup>2</sup> Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali sia edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico. Per le attività che si svolgono su sedime privati può ordinarne la cessazione.
- <sup>3</sup> Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto e sull'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili, turbamento della quiete e dell'ordine pubblico (OReRuMo).

## CAPITOLO 7 Estensione straordinaria dei posti

### Art. 11 Principio

- <sup>1</sup> Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.
- <sup>2</sup> Per il rilascio dell'autorizzazione all'estensione viene di principio riscossa una tassa.

### Art. 12 Limitazioni

- <sup>1</sup> Ogni esercizio può beneficiare di massimo 12 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 24 ore l'una (art. 33 LEAR).
- <sup>2</sup> L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.

### Art. 13 Richiesta

La richiesta va inoltrata alla Cancelleria comunale almeno 10 giorni prima dell'estensione. Essa deve indicare:

- Il numero di posti desiderati da aggiungere;
- Durata precisa dell'occupazione prevista.

## CAPITOLO 8 Idoneità – Denominazione - Insegne

### Art. 14 Attestazione di idoneità dei locali

- <sup>1</sup> Il Municipio rilascia una dichiarazione, previo certificato di collaudo antincendio con l'indicazione del numero massimo di persone che possono soggiornare all'interno dei locali, come pure l'ottenimento del preavviso dal Laboratorio cantonale, che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali a norma del RLEAR.



- 2 L'attestazione di idoneità dei locali dev'essere conforme alla licenza edilizia e riporta almeno il genere di autorizzazione e la capacità ricettiva.
- 3 L'istanza va presentata tramite formulario ottenibile presso l'Ufficio tecnico, anche presente sul sito internet del Comune, interamente compilato e corredato degli allegati richiesti.

#### **Art. 15 Denominazione degli esercizi pubblici**

- 1 Il Municipio è competente per quanto riguarda la denominazione degli esercizi sul proprio territorio.
- 2 La denominazione non dev'essere suscettibile di indurre in errore il pubblico rispetto al genere di autorizzazione concessa e al servizio offerto.
- 3 Nel Comune non sono ammesse denominazioni identiche.

#### **Art. 16 Insegne**

- 1 Ogni esercizio dispone all'esterno di un'insegna con la propria denominazione.
- 2 Si rinvia alla pertinente legislazione federale, cantonale e comunale applicabile.

### **CAPITOLO 9 Tasse**

#### **Art. 17 Deroga orario**

- 1 La tassa per una deroga d'orario ammonta a CHF 60.-- per ora.
- 2 Per occasioni particolari il Municipio può astenersi dal prelevare una tassa.

#### **Art. 18 Permessi speciali**

- 1 La tassa per il rilascio di un permesso speciale ammonta a CHF 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 600.--.
- 2 In casi particolari, ad esempio per enti e associazioni senza scopo di lucro con sede sul territorio del Comune, il Municipio può astenersi dal prelevare una tassa.

#### **Art. 19 Estensione straordinaria dei posti esterni**

- 1 La tassa per l'estensione straordinaria dei posti esterni varia da CHF 60.-- a CHF 1'000. -- a dipendenza dell'estensione concessa.
- 2 L'estensione straordinaria fino a 10 posti comporta una tassa di CHF 60.--; per ogni posto in più è calcolata una tassa aggiuntiva di CHF 1.--, fino a massimo CHF 1'000.--.
- 3 Per manifestazioni particolari il Municipio può astenersi dal prelevare una tassa.



### **Art. 20 Attestazione di idoneità degli esercizi pubblici**

Per il rilascio dell'attestazione definitiva di idoneità degli esercizi pubblici si rinvia all'Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse per prestazioni dei Servizi comunali.

### **Art. 21 Spese di cancelleria e altre spese**

Per le spese di cancelleria e altri atti si rinvia all'Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse per prestazioni dei Servizi comunali.

## **CAPITOLO 10 Sanzioni**

### **Art. 22 Multa**

- 1 Il Municipio punisce con la multa le infrazioni alla presente Ordinanza negli ambiti di sua competenza:
  - a. rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
  - b. rispetto dell'ordine e della quiete pubblica;
  - c. rilascio dell'autorizzazione sugli impianti pubblicitari;
  - d. rilascio e rispetto delle condizioni dei permessi speciali e delle deroghe d'orario autorizzate.
- 2 La procedura e l'importo massimo della multa sono definiti dalla LOC.
- 3 Le infrazioni di competenza comunale commesse con altre infrazioni di competenza del preposto Dipartimento cantonale sono perseguite e giudicate insieme da quest'ultimo (art. 47 cpv. 4 LEAR).
- 4 Per quanto riguarda il capoverso 1 lett. b si rinvia all'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili, turbamento della quiete e dell'ordine pubblico (OReRuMo).

### **Art. 23 Revoca**

- 1 I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
  - a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni non veritiere;
  - b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.
- 2 La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento della deroga o del permesso.
- 3 Il Municipio assegnerà un congruo termine per il ripristino dell'area utilizzata.

## **CAPITOLO 11 Disposizioni finali**

### **Art. 24 Rimedi**

- 1 Contro le decisioni dei Servizi comunali e/o della Polizia Malcantone Est è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- 2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.



**Art. 25 - Entrata in vigore e abrogazione**

- 1 La presente ordinanza entra in vigore scaduti i termini di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, e abroga ogni altra precedente disposizione municipale in materia.
- 2 Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

Fto. Thierry Morotti

Il Segretario:

Fto. Davide Ferranti

- Ordinanza approvata con Ris. Mun. no. 2965 del 04.05.2026.
- A norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune di Agno l'8.05.2026 per il periodo dall'11.05.2026 al 09.06.2026

6982 Agno, 04 maggio 2026